



Comune di Albiolo

Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 Registro Deliberazioni del 29-04-2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2024

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di aprile alle ore 21:00, nella Sede Comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Civelli Rodolfo	Presente	Censi Veronica	Presente
Pecora Danilo	Presente	Peregalli Anna	Assente
Perin Riccardo	Presente	Signorelli Ivano	Presente
Clerici Andrea	Presente	Cometti Pietro	Presente
Zavalani Xhino	Assente	Bernasconi Mario	Presente
Bonelli Lara	Presente		

Presenti...: 9

Assenti...: 2

Partecipa nella Sede Comunale il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Bruna Guida.

Il Signor Civelli Rodolfo , Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2024
--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Interviene il Sindaco: " Il termine per l'approvazione scade domani e questo è il motivo dell'urgenza di questa approvazione;"

RICHIAMATI:

- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 29/05/2023;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 527, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge 14 novembre 1995, n. 48;

CONSIDERATE:

- la Delibera 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif ARERA, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*" e il relativo Allegato A recante il "*Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR*";
- la Delibera 3 agosto 2021 363/2021/R/rif ARERA, recante "*Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*" e il relativo Allegato A recante il "*Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*";
- la Determina 4 novembre 2021 2/2021 – DRIF recante "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*";
- la Delibera 3 agosto 2023 386/2023/R/rif ARERA recante "*Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*" con cui è stato stabilito che a partire dall'anno 2024, si applicano le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;
- la Delibera 3 agosto 2023 387/2023/R/rif ARERA "*Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani*";
- la Delibera 3 agosto 2023 389/2023/R/rif recante "*Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)*", con cui vengono definite le regole e le

procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";

- la Determina 6 novembre 2023 1/2023 – DTAC recante *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif"*;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito e disciplinato la tassa sui rifiuti (TARI) e in particolare:

- il comma 650, che prevede che la TARI sia corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- il comma 651, che stabilisce che il comune, nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il comma 654 che prescrive che in ogni caso debba essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi per il conferimento in discarica di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 655 ai sensi del quale resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche ed il relativo costo di gestione è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. 296/2006, che dispone *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

RILEVATO che l'art. 1, comma 683, Legge 147/2013, prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;

TENUTO CONTO che l'articolo 3, comma 5-quinquies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, ha previsto che: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI"*

e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

VISTO l'art. 3, comma 1, d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che prevede che gli enti locali, in relazione al piano finanziario, individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa e l'art. 4 del medesimo decreto, che stabilisce che:

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica (*comma 1*);
- l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali (*comma 2*);

RICHIAMATA delibera del Consiglio Comunale n. 08 del 29/04/2024, mediante la quale è stato approvato il Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024;

CONSIDERATO che il predetto PEF verrà trasmesso all'ARERA, per l'approvazione definitiva di competenza;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 7, comma 7.8, della delibera 363/2021/R/rif: *"Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti ..."*;

PRESO ATTO che il predetto PEF prevede un importo massimo delle entrate tariffarie, previste per l'anno 2024, pari ad € 367.614,00;

DATO ATTO, pertanto, ai fini della ripartizione dei costi fissi e variabili tra le due macrocategorie di utenza, che l'incidenza presunta dei rifiuti non domestici risulta pari al 16,66%; del totale, e quella dei rifiuti domestici pari al 83,34%; conseguentemente, sia i costi fissi che quelli variabili sono attribuiti alle utenze non domestiche in ragione del 16,66%; ed alle utenze domestiche in ragione del 83,34%;

VERIFICATO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2024, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2023, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata: 7,00 %
- coefficiente di recupero di produttività (X_a): 0,11 %
- coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa): 00,00 %

- coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa): 00,00 %
Limite massimo di variazione annuale: 9,59 %

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 666, L. 147/2013 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, d.lgs. 504/1992, come modificato dall'art. 38 bis D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, stabilisce che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%.

VISTO che, in osservanza della Delibera 386/2023/R/rif ARERA, e segnatamente dell'Allegato A alla predetta delibera, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) *UR1,a*, pari a € 0,10, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
- b) *UR2,a*, pari a € 1,50, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno.

RILEVATO che l'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

TENUTO CONTO, altresì, che l'art. 13, comma 15 ter, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che le delibere e i regolamenti concernenti la Tassa sui rifiuti (TARI) acquistino efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

DATO ATTO che l'elaborazione delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata in conformità a quanto previsto dall'art. 1 commi 651 e 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'art. 2 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate all'allegato della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della stessa;

RITENUTO, altresì, di determinare il numero delle rate e le scadenze di pagamento della TARI, dovuta per l'anno 2024, nel modo seguente:

- prima rata: versamento entro il **30/06/2024**;
- seconda rata: versamento entro il **30/09/2024**;
- terza rata: versamento entro il **02/12/2024**;

VISTI i pareri richiesti ed espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 267/2000 TUEL;

Tutto ciò premesso,

Con voti palesemente espressi nei modi di legge, presenti n. 9, favorevoli n. 6, astenuti n. 3 (Ivano Signorelli, Pietro Cometti, Mario Bernasconi);

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare i coefficienti di produttività dei rifiuti e le tariffe relativi alla Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2024, distinti per le utenze domestiche e non domestiche, come risultanti dagli allegati;
- 3) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2024;
- 4) di determinare che il versamento della tassa dovuta per l'anno 2024 potrà essere effettuato in un massimo n. 3 rate di pari importo, scadenti rispettivamente il:
prima rata: versamento entro il **30/06/2024**;
seconda rata: versamento entro il **30/09/2024**;
terza rata: versamento entro il **02/12/2024**;
con possibilità di effettuare il versamento in **unica soluzione entro il 30/09/2024**;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa;
- 6) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet comunale;

- 7) di demandare al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria il compimento di tutti gli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente;

Successivamente, ai sensi del 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con voti n. 6 favorevoli, n.3 astenuti (Signorelli, Cometti e Bernasconi), legalmente resi ed accertati, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Rodolfo Civelli

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Bruna Guida

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-04-2024

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SINDACO

Rodolfo Civelli

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*